

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
che accompagna un disegno di legge d'applicazione della legge federale
sui crediti agricoli d'investimento e gli aiuti per la conduzione
aziendale agricola

(dell'8 ottobre 1963)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Con la legge del 23 marzo 1962 la Confederazione promuove con crediti d'investimento le misure volte a razionalizzare l'agricoltura, quando esse non si possano altrimenti finanziare. In vista della unificazione economica europea, diversi Stati compiono degli sforzi per facilitare e sviluppare il credito agricolo. In Svizzera — come osserva il messaggio del Consiglio federale a sostegno della legge anzidetta — la situazione e le disposizioni da prendere in materia di credito agricolo possono essere riassunte nei seguenti punti :

1. Contrariamente a quanto capita all'estero, non si tratta di fornire del capitale, di cui c'è già abbondanza, nè di abbassare in maniera generale il tasso d'interesse, che è già relativamente basso ;
2. Visto l'indebitamento elevato dell'agricoltura svizzera, la difficoltà sta nella fornitura delle garanzie supplementari normalmente richieste dalle banche quando si domandano crediti eccedenti la norma abituale ; per questo è necessario creare delle possibilità di credito per fidejussione ;
3. L'indebitamento, in media molto elevato, dell'agricoltura svizzera indica che numerose aziende sono già giunte al limite del sopportabile in fatto di debiti, sicchè è indispensabile mettere a disposizione crediti a tasso ridotto o senza interesse ;
4. Questo indebitamento elevato implica la necessità di procedere ad ammortamenti proporzionati all'effetto economico degli investimenti finanziati con questi crediti, affinché non ne risulti un superindebitamento durevole. Per questo motivo i crediti di investimento devono essere rimborsati secondo i risultati che essi permettono di conseguire ».

(Messaggio 23 giugno 1961 del Consiglio federale all'Assemblea federale, pag. 22).

I crediti d'investimento non sono da confondere con le misure di soccorso per gli agricoltori nel disagio, applicate fin dal 1928.

I primi sono accordati quando i sussidi erogati in virtù di altre leggi non bastano per attuare gli investimenti desiderabili e quando il richiedente ha impegnato le sue proprie risorse e il suo credito ; l'onere che ne risulta deve essere sopportabile, tenuto conto dei bisogni correnti dell'azienda e della famiglia ; il soccorso per gli agricoltori nel disagio, ora abrogato, è sostituito da misure tendenti a sormontare il disagio finanziario e ripreso, nella nuova legge federale, sotto forma di « aiuti per la conduzione aziendale agricola », da concedere ad

esempio quando un conduttore non è più in grado di far fronte da solo ai suoi impegni d'ordine finanziario, e ciò in seguito a malattia, infortunio, danni non assicurabili, ecc.

Mentre il credito d'investimento può essere concesso a enti collettivi e a istituti di diritto privato o pubblico, come pure a persone fisiche, in forma di mutui o di fideiussioni, con o senza interessi, gli aiuti per la conduzione agricola possono essere concessi solo a persone fisiche, in forma di mutuo o di fideiussione, con o senza interesse, e, se non può essere chiesta la restituzione, in forma di sussidio a fondo perso.

Le persone fisiche che possono beneficiare dei crediti d'investimento possono essere tanto i proprietari quanto i conduttori di aziende agricole, come pure le persone che intendono diventare agricoltori (proprietari o affittuari), quelle che a tale scopo stanno formandosi professionalmente, nonché gli operai agricoli.

I fondi necessari per i crediti d'investimento sono messi a disposizione della Confederazione (200 milioni di franchi per i primi sei anni). I Cantoni garantiscono la copertura di perdite eventuali. Trattandosi di Cantoni finanziariamente deboli, con vaste regioni di montagna, la metà della perdita è sopportata dalla Confederazione. Per questi Cantoni la Confederazione sopporta, inoltre, la metà delle spese di amministrazione dei servizi cantonali competenti, come pure l'intera differenza tra il tasso d'interesse spettante alle banche che presteranno i 200 milioni e il tasso d'interesse a carico dei beneficiari.

Le prestazioni della Confederazione, eccettuati la quota di perdite e gli interessi a suo carico, sono debiti dei Cantoni e devono essere rimborsati al termine di 12 anni dall'entrata in vigore della legge federale, tenuto conto della durata dei mutui. Per contro la Confederazione presta aiuti per la conduzione aziendale agricola soltanto se il Cantone fornisce una prestazione corrispondente, che va da un massimo del 50 % per i Cantoni finanziariamente forti senza estese zone di montagna, a un minimo del 25 % per quelli finanziariamente deboli con vaste regioni di montagna.

Il nostro Cantone a decorrere dal 1964 dovrebbe essere considerato come Cantone di forza finanziaria media. L'aliquota a carico dovrebbe quindi essere del 35 %.

I Cantoni possono affidare l'applicazione delle misure inerenti i crediti d'investimento e gli aiuti per la conduzione agricola a un servizio dell'amministrazione cantonale o a un servizio giuridicamente indipendente dalla stessa, costituito in istituto o ente collettivo di diritto privato o di diritto pubblico cantonale. L'annesso disegno di legge prevede (art. 1) di far capo agli organi dell'amministrazione cantonale, al Dipartimento che sarà designato dal Consiglio di Stato, e nel caso specifico al Dipartimento dell'economia pubblica.

Per l'aiuto destinato alla conduzione aziendale, vale a dire tanto per la concessione di mutui senza interesse alle aziende agricole, quanto per le anticipazioni per pagamento di perdite derivanti da fideiussioni e per pagamento di sussidi, il Cantone dovrebbe concedere una prestazione pari al 35 % della prestazione totale; gli importi necessari verrebbero iscritti annualmente nel bilancio ordinario dello Stato (art. 2).

La legge federale richiede che le domande siano esaminate da persone esperte. Pertanto si prevede (art. 3) che il Dipartimento competente, dopo il parere o le perizie dei suoi tecnici (tecnici specifici o consulenti aziendali) deve ancora sentire l'avviso di una Commissione di consultazione agricola, prima di decidere sulle domande di credito d'investimento. L'avviso di questa Commissione può essere chiesto anche sulle domande di aiuto per la conduzione aziendale agricola.

L'art. 4 precisa l'Autorità cantonale di ricorso; l'art. 5 prevede che i fondi stanziati dalla Confederazione e dal Cantone per i crediti d'investimento e rispettivamente per la conduzione aziendale agricola sono affidati alla Banca dello Stato.

L'art. 6 tocca l'importante problema dei rapporti tra crediti di investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale da un lato e, dall'altro lato, i crediti concessi dalla Cassa ticinese di credito agricolo.

La volontà di coordinare l'intera azione creditizia in agricoltura è esplicita. Un coordinamento più efficace potrà essere raggiunto in sede di revisione della legge relativa alla istituzione della Cassa ticinese di credito agricolo dell'11 luglio 1958.

Non è escluso che si arrivi a istituire una unica istanza di esame e di giudizio, nell'interesse di una più corretta amministrazione dei fondi statali a disposizione dell'agricoltura.

Circa le rimanenti disposizioni (art. 7 - 10) potranno essere date, se del caso, spiegazioni orali.

E' difficile, al momento attuale, la valutazione del fabbisogno di crediti di investimento e di aiuti per la conduzione aziendale.

La notifica iniziale di Fr. 1.000.000,— in crediti di investimento e la disponibilità attuale di crediti residui relativi all'azione Comag, dovrebbero consentire di far fronte alle richieste presumibili al primo periodo.

Il disegno di legge e di regolamento di applicazione già adottati dal Consiglio di Stato sono in esame presso l'Autorità federale. I medesimi testi sono in esame presso la Banca dello Stato in relazione all'applicazione dell'art. 5 del disegno di legge.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
F. Ghisletta

p. o. Il Cancelliere :
Beati

Disegno di

LEGGE

d'applicazione della legge federale del 23 marzo 1962
sui crediti agricoli d'investimento e gli aiuti
per la conduzione agricola

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 8 ottobre 1963 n. 1165 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

¹L'applicazione delle misure previste dalla legge federale sui crediti agricoli d'investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola del 23 marzo 1962 (qui abbreviata: legge federale) è affidata agli organi dell'amministrazione cantonale.

**Autorità
cantionali
competenti**

²Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente.

Art. 2

**Aiuto cantonale
per la conduzione
aziendale**

¹ Per l'aiuto destinato alla conduzione aziendale il Cantone concede prestazioni corrispondenti a quelle previste dall'art. 34, primo capoverso, lett. a) e b) della legge federale.

² Gli importi necessari sono iscritti annualmente nel bilancio ordinario di preventivo dello Stato.

Art. 3

**Commissione
di consultazione
agricola**

¹ Prima di decidere sulle domande di crediti d'investimento, il Dipartimento competente, dopo il parere o le perizie dei suoi servizi tecnici in virtù delle norme federali, sente l'avviso di una commissione di consultazione agricola.

² L'avviso della Commissione può essere chiesto, inoltre, sulle domande d'aiuto per la conduzione aziendale.

³ La Commissione è composta di tre membri e di due supplenti ed è nominata ogni quadriennio dal Consiglio di Stato, che ne designa il presidente.

⁴ Devono esser chiamati a far parte della Commissione, in particolare, rappresentanti del ceto o delle associazioni agricole.

Art. 4

**Autorità
cantonale
di ricorso**

¹ Il Consiglio di Stato è l'Autorità di ricorso davanti alla quale possono essere impugnate le decisioni del Dipartimento competente, in virtù dell'art. 46 della legge federale.

² Il ricorso è proponibile nel termine di quindici giorni dal giorno del ricevimento della decisione dipartimentale ed è esente da bollo.

³ Le decisioni del Consiglio di Stato sono definitive, riservate le norme richiamate all'art. 46, secondo capoverso, della legge federale.

⁴ Sono per il resto applicabili le norme della vigente legge sulle cause d'amministrativo semplice.

Art. 5

**Compiti
della Banca
dello Stato**

¹ I fondi stanziati in virtù della legge federale e della presente legge sono depositati presso la Banca dello Stato.

² La Banca provvede all'esecuzione delle decisioni del Dipartimento competente o del Consiglio di Stato, al servizio di contabilità e al servizio di cassa.

³ I particolari dell'applicazione del presente articolo sono stabiliti da una speciale convenzione tra lo Stato e la Banca.

Art. 6

**Rapporti con la
Cassa ticinese di
credito agricolo**

¹ I crediti d'investimento e gli aiuti finanziari in virtù della legge federale e i crediti in virtù delle vigenti disposizioni cantonali sulla Cassa ticinese di credito agricolo devono essere concessi in cooperazione tra le Autorità designate nella presente legge e gli organi della citata Cassa.

² La Cassa ticinese di credito agricolo è tenuta a dare al Dipartimento competente le informazioni di cui fosse richiesta circa i crediti concessi alla Cassa stessa.

Art. 7

Il Consiglio di Stato fissa per regolamento le norme procedurali per la presentazione e la decisione delle domande dei crediti d'investimento o degli aiuti per la conduzione aziendale, a complemento di quelle stabilite dalla legge e dall'ordinanza federali.

**Norme
procedurali**

Art. 8

Le competenze sulle controversie soggette alla giurisdizione civile giusta l'art. 48 e circa il perseguimento penale giusta gli art. da 50 a 53 della legge federale sono stabilite in virtù delle norme della vigente legge organica giudiziaria.

**Controversie
civili e azione
penale**

Art. 9

Il saldo attivo proveniente da prestazioni anteriori della Confederazione al Cantone in virtù delle disposizioni federali concernenti l'aiuto finanziario temporaneo agli agricoltori nel disagio, come pure quello proveniente da prestazioni corrispondenti fornite dal Cantone sono devoluti all'azione di finanziamento degli aiuti per la conduzione aziendale agricola, in virtù dell'art. 36 della legge federale.

**Azioni di
sussidiamento
anteriori**

Art. 10

¹ Sono abrogati :

- a) il decreto legislativo circa la nuova azione di soccorso per gli agricoltori nel disagio del 28 novembre 1933 ;
- b) l'art. 3 del decreto legislativo 4 febbraio 1943 concernente l'approvazione del bilancio del 20 dicembre 1942 dell'azione di aiuto agli agricoltori nel disagio del 1932,

e ogni altra norma contraria o incompatibile.

Norme finali

² Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum e dopo l'approvazione del Consiglio federale, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Essa entra immediatamente in vigore.

